

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MONICA FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA LUISA ABBATE

COMUNE di FIVIZZANO



Provincia di Massa e Carrara

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Fivizzano

CERTIFICA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li 15-03-2018

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Paola Rosa Marini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente deliberazione,

- è divenuta esecutiva in data 25-03-2018

Fivizzano, Li 15-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA LUISA ABBATE

Fivizzano, li 15-03-2018

La presente copia, composta da n. _____ pagine, oltre gli allegati riprodotta Mediante sistemi informatici, è conforme all'originale conservato presso l'Ufficio Segreteria e Affari Generali.

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Orlandi Eugenia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ANNUALE 2018 DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE CHE POSSONO GODERE DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER GASOLIO E GPL COME CONBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di marzo alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

COMPONENTI	Presenti/Assenti
GRASSI PAOLO	P
MOSCATELLI MIRCO	A
NOBILI FRANCESCA	P
CASULA ELISA	P
RICCIARDI CLAUDIO	P
FERRARI MONICA	P
POLESCHI GIOVANNI JUNIOR	P
DOMINICI MARCO	P
PLICANTI MASSIMILIANO	P
PINELLI MATTEO	P
DOMENICHELLI ALESSANDRO	P
GIA GIOVANNA	P
SPADONI ORIANO GIOVANNI	P
TOTALE PRESENTI 12	TOTALE ASSENTI 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARIA LUISA ABBATE
Assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere FERRARI MONICA
nella sua qualità di PRESIDENTE il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e valida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 12, comma 4 della Legge n° 488 del 23.12.1999 che sostituisce, con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei D.P.C.M. di cui all'art. 8, comma 5 della Legge n° 448/1998 – emanato successivamente al 01.01.2000 -, la lettera c), comma 10 dell'art. 8 della Legge n° 448 del 23.12.1998;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge n° 268 del 30/09/2000, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 354 del 23/11/2000, con il quale vengono ridefinite le disposizioni concernenti le agevolazioni per il gasolio per riscaldamento e GPL per le zone montane.

VISTO l'art. 27, comma 2, della Legge 23.12.2000, n° 388 (legge finanziaria 2001), che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della Legge n° 448/1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della Legge n° 488/1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal D.P.R. n° 361/1999, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze;

VISTA la determinazione del 23.01.2001 dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata sulla G.U. del 30.01.2001 che, in applicazione dell'art. 27, comma 2 della Legge n° 388/2000 definisce le procedure e le modalità per beneficiare delle agevolazioni previste;

CONSIDERATO che tale normativa prevede una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile da riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile da riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n° 412/1993;

CONSIDERATO che il Comune di Fivizzano ricade nella zona climatica E ed è parzialmente metanizzato;

RILEVATO che con provvedimento del Sindaco Prot. N° 2262 del 28.02.2000, divenuto esecutivo, in applicazione dell'art. 2, comma 4 del DPR 412/1993 alcune frazioni di questo Comune sono state classificate in zona "F" con decorrenza 01.03.2000;

VISTE le proprie delibere n° 15 del 18 Gennaio 2000, n° 31 del 31 Marzo 2001, n° 36 del 04 Luglio 2002, n° 13 del 28 Marzo 2003, n° 10 dell'11.02.2004, n° 55 del 06.08.2004, n° 15 dell'11/04/2005, n° 28 del 07.06.2006, n° 40 del 22/09/2007, n° 45 del 07/07/2008, n° 25 del 28/04/2009, n° 97 del 30/11/2010, n° 42 del 30/08/2011, n° 70 del 29/11/2011, n° 4 del 05/03/2013, n° 9 del 09/04/2014, n° 43 del 29/09/2014 e n° 32 del 09/05/2016, esecutive, con le quali questo Ente ha proceduto ad individuare le frazioni non metanizzate;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000 n° 268, convertito, con modificazioni, con Legge n° 354/2000 che definisce compiutamente cosa si intende per "frazioni di

comuni" ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in oggetto, come modificato ed integrato con l'art. 27 della citata Legge 388/2000;

VISTA la Circolare del 31/12/2009 dell'Agenzia delle Dogane, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito a chi può continuare a beneficiare a partire dal 01.01.2010 delle agevolazioni sopra richiamate a seguito della mancata proroga dell'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo relativi al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 448/2001 e che quindi sono da individuarsi nelle "porzioni edificate non metanizzate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

VISTA la circolare del 12/04/2010 – R.U. 41017 avente per oggetto : "Esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n°448 modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999 n.488", con la quale l'Agenzia delle Dogane ha compiutamente definito le modalità di individuazione delle porzioni edificate non metanizzate ed in particolare chiarisce che tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica frazione, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata"; Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 650 del 21/08/1993 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati delimitati i centri abitati ai sensi del Codice della Strada e quindi anche il centro abitato di Fivizzano, ove ha sede il Municipio;

RILEVATO che si rende necessario aggiornare l'elenco delle porzioni edificate del territorio comunale non metanizzate;

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di individuare, per i motivi espressi in premessa, le porzioni edificate non metanizzate del Comune di Fivizzano che con decorrenza 01/01/2018 possono godere della riduzione del prezzo per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto utilizzati come combustibile da riscaldamento, individuate ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) Legge n° 448/1998 e dall'art. 4, comma 2 del D.L. n° 268 del 30.09.2000 convertito con modificazioni dalla L. 354/2000 - e loro successive modificazioni, come riportate nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la presente delibera sarà trasmessa al Ministero delle Finanze ed al Ministero delle attività produttive come prescritto dalla normativa in premessa richiamata.

